RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Art. 3

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido..... L. 4.350 glucosio liquido..... L. 2.175 zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito..... L. 6.525 zucchero invertito liquido ottenuto dai sugli di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84%. Si considera, come tale il succo di uva concentrato ad 1/3 od a meno di 1/3 in peso quando il tenore di aridita' sia inferiore a 0,70% nonche' il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato..... L. 3.000 zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito..... L. 7.612 maltosio o sciroppo di maltosio - escluso l'estratto di malto - che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido; levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1956, non più in vigore dal 3 settembre 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero-1956/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it